

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA KENNAMETAL ITALIA S.P.A.

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte, i preventivi, le vendite, le forniture, le consegne e i contratti nonché a tutti i relativi atti e operazioni di Kennametal Italia S.p.A, con sede legale in San Giuliano Milanese, alla via Lombardia 32 F (nel seguito "venditore"), presentati a o stipulati con la controparte interessata (nel seguito "compratore"). Le presenti condizioni generali si applicano parimenti a tutti gli atti e negozi giuridici di cui sopra qualora il venditore vi faccia intervenire una società controllata o a lui associata in gruppo; in tal caso la società controllata o associata si considera parimenti quale "venditore" in vista dell'applicazione delle presenti condizioni generali.

## Articolo 1: Offerta e accettazione.

- 1.1 Tutte le offerte del venditore sono senza impegno ed hanno una validità massima di novanta giorni decorrenti dalla data di emissione.
- 1.2. Le date di consegna indicate dal venditore non vincolano quest'ultimo ai termini dell'offerta anche in caso di accettazione da parte del compratore, salvo successiva conferma scritta.
- 1.3 L'invio da parte del venditore di listini prezzi o di materiale descrittivo dei prodotti non recante espressamente la dizione "offerta" od altra equivalente, non può essere considerato proposta.
- 1.5. L'ordine inviato dal compratore per iscritto (a mezzo fax, e-mail o altro supporto elettronico), una volta confermato, è irrevocabile.

## Articolo 2: Determinazione del prezzo.

- 2.1. La determinazione del prezzo si effettua in base al listino prezzi in vigore alla data dell'ordine e si intende al netto di IVA.

## Articolo 3: Consegna.

- 3.1. Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata Franco Stabilimento del venditore (EXW).
- 3.2. I termini di consegna non sono tassativi, salvo diversa conferma scritta ( Es.: conferma d'ordine inviata al compratore).

## Articolo 4: Forza maggiore.

- 4.1 Si intende per forza maggiore, salvo quanto ricade comunque sotto questo termine alla luce della legge o della giurisprudenza, qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà del venditore e che impedisca permanentemente o temporaneamente l'adempimento del contratto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le circostanze menzionate riguardino fabbriche, fornitori o altri commercianti dei quali il venditore acquisti cose o servizi.
- 4.2. Qualora un evento di forza maggiore come sopra impedisca al venditore di adempiere il contratto, egli può, a sua discrezione, senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, o sospendere l'esecuzione fino a che non cessino le circostanze di forza maggiore, o risolvere, senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, il contratto del tutto o in parte, senza essere tenuto a risarcire danni.

## Articolo 5: Pagamento.

- 5.1. Il pagamento deve avvenire entro i termini concordati tra le parti.
- 5.2. Il compratore può esigere compensazione soltanto qualora il credito che oppone sia riconosciuto dal venditore oppure qualora sia facile constatare la fondatezza del credito.

## Articolo 6: Ritardo dei pagamenti.

- 6.1. Scaduto il termine di un pagamento ancora pendente, il compratore è di diritto in mora e il venditore gli può addebitare interessi legali nell'entità stabilita dalla legge italiana per le operazioni commerciali.
- 6.2. Sin da ora il venditore dichiara di rinunciare a dar corso all'automatico addebito degli interessi di mora fermo restando il diritto di applicazione a seguito di notifica a mezzo lettera A/R.
- 6.3. Al compratore sarà addebitato, inoltre, un giusto importo a rimborso delle necessarie spese extragiudiziali di recupero del credito.

## Articolo 7: Reclami e condizioni di resa materiali.

- 7.1. Per reclami si intendono tutte le lamentele del compratore, le cui motivazioni si ritengono imputabili al venditore, che si riferiscano alla qualità delle cose fornite o dei servizi prestati. Al momento stesso del ricevimento delle cose fornite il compratore deve verificare o fare verificare la loro conformità al contratto.
- 7.2. Il compratore non può far valere il fatto che le cose fornite non sono conformi al contratto se ha ommesso detta verifica o non mette al corrente del difetto il venditore entro i termini indicati nel seguito.
- 7.3. Dei difetti manifesti deve essere effettuata notificazione motivata scritta al venditore entro quattordici (14) giorni dal ricevimento dei beni, di quelli occulti immediatamente non appena il compratore li scopre, ma comunque non più tardi di sei (6) mesi dalla consegna effettiva dei beni.
- 7.4. I reclami vanno presentati per iscritto menzionando i dati dell'ordine, il numero di identificazione dei colli e i numeri di fattura.
- 7.5. In caso di reclami fondati e tempestivamente presentati, il venditore deve, attesi gli interessi del compratore e la natura del reclamo, concedere uno sconto o accreditare il prezzo di acquisto previa restituzione delle cose fornite.

Il materiale reso dovrà pervenire al magazzino dove ha sede legale il venditore per mezzo di corriere concordato con il medesimo.

Il venditore adempirà le sue obbligazioni entro un termine ragionevole.

7.6 La riparazione in garanzia viene riconosciuta per i prodotti speciali (custom solution); il termine per la richiesta della riparazione in garanzia è fissato a 12 mesi dalla data della fattura, facendo fede la data riportata sulla bolla di riparazione in garanzia .

Condizione perchè si applichi la riparazione in garanzia è che il difetto sia imputabile esclusivamente al venditore; per cause non imputabili al venditore la riparazione può essere erogata a pagamento. Sarà cura del venditore concordare con il compratore le azioni in caso la riparazione non possa essere erogata in garanzia.

La bolla di riparazione in garanzia deve contenere i dati dell'ordine,

il numero identificazione colli e una descrizione del difetto con i

contatti presso l'azienda del compratore.

e i numeri di fattura.

7.7. I resi per cause non imputabili al venditore, se preventivamente concordati con quest'ultimo, dovranno essere inviati al magazzino dove ha sede legale il venditore in porto franco. La bolla di reso dovrà contenere i dati dell'ordine, il numero di identificazione dei colli.

7.8. Resta inteso che sia in caso di reclami per cause imputabili al venditore, nonché per resi di materiale richiesti dal compratore, i beni saranno accettati solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- Espressa autorizzazione da parte del venditore;
- Materiali contenuti negli imballaggi originali;
- Materiali acquistati entro i precedenti 6 mesi (se la causa del reso è imputabile al venditore);

- Materiali acquistati entro i precedenti 12 mesi (se la causa del reso non è imputabile al venditore);

7.9. Per le richieste di reso materiale legate ad un errata ordinazione del compratore sarà applicata una penale del 15% per costi di ristoccaggio.

#### **Articolo 8: Responsabilità.**

8.1. La responsabilità che deriva al venditore dal contratto di compravendita, compresa quella per la mancata o ritardata consegna o per difetti delle cose consegnate, non eccede l'importo netto della fattura relativa a dette cose.

8.2. La limitazione di responsabilità di cui sopra vale anche qualora il venditore sia costituito responsabile dal compratore per ragioni diverse dal contratto di compravendita, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge in caso di dolo o colpa grave del venditore.

8.3. Il venditore non è mai responsabile per danni indiretti, tra i quali il lucro cessante, il danno emergente, i mancati risparmi, le perdite di produzione o i mancati profitti.

8.4. L'invio di messaggi al venditore per mezzo elettronico - quindi anche a mezzo EDI - avviene a rischio del compratore. Sul venditore non ricade alcuna responsabilità qualora un tale messaggio non pervenga a destinazione o vi pervenga incompleto o inesatto.

#### **Articolo 9: Riserva di proprietà.**

9.1. Il compratore deve conservare le cose consegnate sotto riserva di proprietà con la cura necessaria, mantenendole riconoscibili come proprietà del venditore. Il compratore deve assicurare debitamente e mantenere assicurate contro incendio, furto e danni affini le cose consegnate con riserva di proprietà salvo diverso accordo scritto.

9.2. Il compratore deve prestare per quanto ragionevole la sua collaborazione in tutti i casi in cui il venditore intende prendere misure per proteggere le cose fornite o il proprio diritto di proprietà sulle cose.

9.3. Qualora terzi pongano sotto sequestro le cose fornite che si trovano sotto riserva di proprietà oppure intendano costituire o far valere diritti su di esse, il compratore ne deve portare immediatamente a conoscenza per iscritto il venditore.

9.4. Finché le cose fornite si trovano sotto riserva di proprietà, il compratore le può trattare o lavorare in proprio o cedere soltanto nell'esercizio ordinario della sua azienda. Il compratore non può dare in pegno né gravare altrimenti le cose che si trovano sotto riserva di proprietà.

#### **Articolo 10: Mora del compratore.**

10.1. In caso di ritardo di un adempimento da parte del compratore o nel caso che il venditore abbia ragione di temere che il compratore non adempirà le sue obbligazioni di pagamento, il venditore, senza essere debitore di risarcimento di danni, potrà, senza pregiudizio degli altri diritti che gli spettano:

(a) esigere pagamento anticipato o garanzia;

(b) sospendere del tutto o in parte l'esecuzione di tutti i contratti di compravendita o di quelli connessi, precedenti o successivi;

(c) revocare i termini di pagamento convenuti, eventualmente con estensione ad altri contratti, rendendo pertanto esigibili tutti i crediti pendenti;

(d) sospendere le obbligazioni che gli derivino da altri contratti con il compratore.

10.2. Il venditore potrà adottare le suddette misure soltanto in quanto lo giustifichi l'inadempienza reale o temuta del compratore.

#### **Articolo 11: Confidenzialità ed esclusiva.**

11.1. Il compratore manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili dal venditore (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del compratore e non potranno essere mai divulgate a terzi. I disegni tecnici resi dal venditore al compratore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere diffusi a terzi, salvo che la tecnologia su cui si fondano rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza. A richiesta del venditore, tutte le informazioni comunicate al compratore, nonché i beni e gli strumenti in uso, dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti.

#### **Articolo 12: Cessione del contratto**

12.1. Il compratore non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da esso derivanti senza il consenso scritto del venditore; anche in questo caso, comunque, il compratore rimane solidalmente responsabile con il cessionario per le obbligazioni cedute.

#### **Articolo 13: Legge regolatrice e Foro competente.**

13.1. Tutte le offerte, i preventivi, le vendite, le forniture, le consegne e i contratti descritti nell'introduzione alle presenti condizioni generali sono regolate dalla legge italiana. In caso di controversie per le quali si debba adire l'Autorità Giudiziaria, esclusivamente competente è il Foro di Milano.